

GDPR: NUOVA PRIVACY

Parte introduttiva: La data governance nel GDPR


CONTEMPORARY IP

12 dicembre 2017 – Milano

14 dicembre 2017 - Roma

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com



«Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche» (cons. 7).

UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'ECONOMIA DIGITALE: IL CONTESTO E LE DINAMICHE DI RIFERIMENTO

JAdp - DATA PROTECTION

GARANZIA DI
CONTROLLO DEI
PROPRI DATI

SVILUPPO
ECONOMICO

PROTEZIONE DEI
DIRITTI
FONDAMENTALI
DELL'INDIVIDUO

SVILUPPO
ECONOMICO

AUTODETERMINAZIONE

LIBERTA D'ESPRESSIONE

PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

LIBERTA D'INFORMAZIONE

DIRITTO ALL'IDENTITÀ
PERSONALE

LIBERTA DI INIZIATIVA
E PROPAGANDA POLITICA

UGUAGLIANZA E NON
DISCRIMINAZIONE...

LIBERTA D'INIZIATIVA
ECONOMICA E
COMMERCIALE...

CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

«Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere **al servizio dell'uomo**. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va **considerato alla luce della sua funzione sociale** e va **contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità**. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.» (Cons. 4)

SVILUPPO ECONOMICO
nell'economia digitale

SVILUPPO
TECNOLOGICO

PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

QUAL È LA SORTE DELLE NORME NAZIONALI E DEI PROVVEDIMENTI ESISTENTI?

JAdp - DATA PROTECTION

GDPR (art. 94)

~~Dir. 95/46/CE~~

~~Leggi nazionali di recepimento~~

LEGISLATORE

Codice Privacy?

Dir. reti com. elettronica
Dir. e-privacy

"(...) le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate." (cons. 171 GDPR)

GARANTE

Provvedimenti: rimarranno in vigore anche a seguito dell'applicazione del GDPR. Saranno valutati dall'Autorità al fine di accertare che non siano in contrasto con i principi e i requisiti espressi dal Regolamento, nel quale caso saranno abrogati o modificati (Dott. A. Caselli – funzionario Garante Privacy –, 17.1.2017, Osservatorio Information Security & Privacy del Politecnico di Milano)


Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

QUAL È LA SORTE DELLE NORME NAZIONALI E DEI PROVVEDIMENTI ESISTENTI?

JAdp - DATA PROTECTION


OGGI

DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO



D.LGS 196/03
Parte generale

DIRETTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO



D.LGS 196/03
Comunicazioni elettroniche

~~DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO~~


Dal 25/05/18

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR)



D.LGS 196/03
Parte generale adeguata al GDPR

DIRETTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO




D.LGS 196/03
Comunicazioni elettroniche ????

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com


UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'ECONOMIA DIGITALE: IL SISTEMA GDPR

JAdp - DATA PROTECTION



Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

Obbligo di **ATTUARE** misure tecnologiche ed organizzative **adeguate ed efficaci** di prevenzione del **rischio di violazione dei diritti e libertà fondamentali degli individui**



Procedimentalizzazione della valutazione del rischio e delle azioni conseguenti

Obbligo di **DIMOSTRARE** la **conformità** del trattamento al Regolamento e **l'efficacia** delle misure

Formalizzazione delle regole e dei processi che governano le azioni di prevenzione

Art. 24 GDPR

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento («ACCOUNTABILITY»)

➤ RESPONSABILITÀ DELLA PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL TRATTAMENTO: prevenzione adeguata ed efficace del rischio

RAFFORZAMENTO DELL'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ATTIVA DEL TITOLARE ED ESTENSIONE – ANCHE IN TERMINI DI RISARCIMENTO E DI SANZIONI – A TUTTI I SOGGETTI ATTIVI DEL TRATTAMENTO:
ACCOUNTABILITY come *compliance* dinamica, costruita «su misura»

Obbligo di **ATTUARE** misure tecnologiche ed organizzative di prevenzione del rischio **adeguate ed efficaci**

misure concrete ed efficaci per

“attuare i principi di protezione dei dati” (art. 25 – *Privacy by design e by default*)

“garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” (art. 32 - *Sicurezza del trattamento*)

da individuare **autonomamente** in rapporto alle **peculiarità del caso specifico** (valutazione del rischio)

➤ RESPONSABILITÀ DELLA VIOLAZIONE DEL GDPR

**Responsabilità risarcitoria:
imputazione individuale**

**Rafforzamento del sistema
sanzionatorio
(sanzioni «*effettive, proporzionate e
dissuasive*»)**

L'ALTRA FACCEIA DELL'»ACCOUNTABILITY« : LA RESPONSABILITÀ PER LA NON CONFORMITÀ DEL TRATTAMENTO AL GDPR

JAdp - DATA PROTECTION



Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

**L'ALTRA FACCIÀ DELL'«ACCOUNTABILITY»
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE: gli importi**

JAdp - DATA PROTECTION

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a €
10.000.000 o – per le imprese – fino al **2%**
del fatturato mondiale totale annuo
dell'esercizio precedente, se superiore

ARTICOLI

5, 6, 7, 9 (principi di base e consenso), da
12 a 22 (informativa e diritti degli
interessati), da **44 a 49**
(trasferimenti
transfrontalieri),
inosservanza di ordini
dell'Autorità

ARTICOLI **8** (consenso dei minori), **11, 25** (privacy by design e by
default), **26, 27, 28, 29** (norme su titolari e responsabili), **30**
(registri attività trattamento), da **31 a 34**
(sicurezza e disclosure di data breach), **35 e**
36 (valutazione d'impatto e
consultazione preventiva), da **37 a 39**
(norme sul DPO), **42 e 43**
(certificazioni)

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a €
20.000.000 o – per le imprese – fino al **4%** del
fatturato mondiale totale annuo
dell'esercizio precedente, se superiore


Articolo 84 GDPR - Sanzioni

**1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative
alle altre sanzioni per le violazioni del presente
regolamento (...)**

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

L'ALTRA FACCEIA DELL'« ACCOUNTABILITY » LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: i criteri (Art. 83, comma 2)

JAdp - DATA PROTECTION



Art. 83, comma 1 GDPR: «Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso **effettive, proporzionate e dissuasive.**»

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA NEL GDPR: introduzione del criterio soggettivo

JAdp - DATA PROTECTION

Art. 15 Codice Privacy:
«**Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.**»

«Art. 82, comma 1 GDPR:
Chiunque subisca un danno materiale o
immateriale **causato da una violazione** del
presente regolamento ha il diritto di ottenere
il risarcimento del danno **dal titolare del
trattamento o dal responsabile del
trattamento**»

➤ IMPUTAZIONE **GENERALE:**

l'assenza di richiamo a una richiesta nei confronti di **specifici** soggetti di condotte **predeterminate** rende difficoltosa la concreta riconduzione della responsabilità

➤ responsabilità **oggettiva:**

non è esclusa dalla prova dell'adempimento puntuale delle norme ma solo dalla «**prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno**» (art. 2050 Cod. Civ.)

➤ imputazione **individuale:**

- **specificata:** collegata alla **non conformità** del trattamento a **specifiche** norme del GDPR
- **soggettiva:** riconducibile a **specifici soggetti, formalmente individuati**, cui è imputabile non semplicemente il trattamento, ma la **violazione** che ha causato il danno (esplicito **esonero** per eventi dannosi **non imputabili** ai soggetti attivi)
- **responsabilità solidale** tra tutti gli agenti – formalmente individuati – coinvolti nella violazione cui è imputabile il danno (art. 82, co. 4 e 5 GDPR)

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

MA QUAL È IL PERIMETRO DELLA VIOLAZIONE RILEVANTE AI SENSI DEL GDPR?

JAdp - DATA PROTECTION

«2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali» (art. 1.2 GDPR)

«Quando un tipo di trattamento, (...) può presentare un **rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche**, ...» (art. 35.1 GDPR)

(Cons. 75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da **trattamenti di dati personali SUSCETTIBILI DI CAGIONARE un danno fisico, materiale o immateriale**, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o **qualsiasi altro danno economico o sociale significativo**; (...).

«In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente (...), a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.» (Art. 33.1 GDPR)

«Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo» (Art. 34.1 GDPR)

“8/ In the context referred to above (*la valutazione del rischio, ndr*), the scope of “the rights and freedoms” of the data subjects **primarily concerns the right to privacy but may also involve other fundamental rights** such as freedom of speech, freedom of thought, freedom of movement, prohibition of discrimination, right to liberty, conscience and religion” (*op. WP218*).

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA NEL GDPR: conseguenze pratiche

JAdp - DATA PROTECTION

DIFESA IN GIUDIZIO

basata sulla prova dell'esistenza, delle logiche e della coerenza con i fini di sicurezza e protezione dei dati, dei passaggi (analisi, progetti, azioni) che hanno caratterizzato la costruzione del proprio personale percorso di conformità alle norme.

Art. 82, co. 3: «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità (...) se **dimostra** che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.»

Art. 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

«1. Tenendo conto **DELLO STATO DELL'ARTE E DEI COSTI DI ATTUAZIONE** (...) il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate (...) volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati (...)»


Art. 32 - Sicurezza del trattamento

Tenendo conto **DELLO STATO DELL'ARTE E DEI COSTI DI ATTUAZIONE**, (...) il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio»

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

PREVENIRE IL RISCHIO DI VIOLAZIONE: esempi di azioni e processi

JAdp - DATA PROTECTION



PROCESSI

- definizione degli obiettivi secondo principi di liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, esattezza dei dati trattati, trasparenza e semplificazione dell'informativa, effettività della tutela, privacy by design e by default
- individuazione nei trattamenti progettati dell'esistenza di rischi di violazione dei diritti degli interessati e conseguente valutazione della relativa natura, probabilità e gravità nonché degli eventuali correttivi o della opportunità di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo nel caso di rischio non attenuabile
- adeguata selezione dei fornitori (prestatori di servizi/list broker)
- selezione dati e relative fonti e valutazione della conformità ai trattamenti progettati
- Individuazione della base giuridica dei trattamenti e sviluppo di proprie informative e consensi
- individuazione di ruoli e responsabilità nel trattamento, all'interno e all'esterno dell'azienda del titolare
- **formalizzazione dei ruoli e responsabilità nel trattamento (es. contratti con responsabili / contitolari del trattamento)**

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

LA RESPONSABILITÀ GENERALE: formalizzazione dei ruoli

JAdp - DATA PROTECTION

GLI ATTORI DEL TRATTAMENTO

*Un titolare assume responsabilità per qualsiasi trattamento che effettua direttamente, con altri o che altri effettuino per suo conto, ma a ciascuno degli attori è riconosciuta **anche** responsabilità autonoma*

TITOLARE

accordo interno

CONTITOLARE

CONTRATTO O ALTRO ATTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE, SCRITTO, CONTENENTE OBBLIGHI E GARANZIE DI CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO: CONTRATTO INDIVIDUALE O BASATO SU CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

RESPONSABILE

SUB - RESPONSABILE

RESPONSABILE

RESPONSABILE

SUB - RESPONSABILE

SUB - RESPONSABILE

SUB - RESPONSABILE

- Autorizzazione **scritta** del titolare giuridicamente vincolante contenente gli stessi obblighi e garanzie di conformità al GDPR contenuti nella nomina rilasciata dal titolare

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com


IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DEL GDPR

JAdp - DATA PROTECTION

GDPR Art. 3: «1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno **stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.**»

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di **interessati che si trovano nell'Unione**, effettuato da un **titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione**, **QUANDO** le attività di trattamento riguardano:

- a) **l'offerta di beni o la prestazione di servizi** ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
- b) **il monitoraggio del loro comportamento** nella misura in cui tale comportamento ha luogo **all'interno dell'Unione**.



Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

GDPR: NUOVA PRIVACY

Parte speciale: Il marketing per il non profit

CONTEMPORARY IP

12 dicembre 2017 – Milano

14 dicembre 2017 - Roma

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

- Non viola la legge
- Ricorrenza di una **base giuridica codificata**

LICEITA

- Informativa preventiva**
- in **forma scritta**
 - redatta secondo **trasparenza e semplificazione:**

CORRETTEZZA E TRASPARENZA

dichiarazione di **consenso** (...) in una **forma comprensibile e facilmente accessibile**, che usi un **linguaggio semplice e chiaro** e non contenga **clausole abusive**.

**FINALITA
MINIMIZZAZIONE
PERTINENZA
NON ECCEDENZIA**

**ESATTEZZA
INTEGRITA
RISERVATEZZA...**

Art. 5 GDPR:

1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; (...) («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; (...) («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 6, c.1 GDPR:

«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei propri dati personali **per una o più specifiche finalità**;
- b) il trattamento è **necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso**;
- c) il trattamento è **necessario per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è **necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica**;
- e) il trattamento è **necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento**;
- f) il trattamento è **necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.**

Art. 12 c. 1 GDPR

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per **fornire all'interessato tutte le informazioni** di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento, in particolare **in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro** nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono **fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato**, le informazioni possono essere fornite **oralmente**, purché sia comprovata con altri mezzi **l'identità dell'interessato**

LICEITÀ E CORRETTEZZA LA NUOVA INFORMATIVA - 1

JAdp - DATA PROTECTION

Tabella tratta da G. Butti – A. Piamonte, *GDPR: NUOVA PRIVACY - CONFORMITÀ SU MISURA*, in uscita presso ed. ITER: <http://www.iter.it/gdpr/>

DLGS 196/03	2016/679 (GDPR)
ART. 13 INFORMATIVA	Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:	1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile	a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;	c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
	d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;	e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
<i>[informazione sul trasferimento dei dati personali in territori extra – UE, al fine di ottenere illo specifico consenso ai sensi dell'art. 43, co. 1, lett. a) Cod. Privacy]</i>	f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

	2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
e) i diritti di cui all'articolo 7;	a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;	e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
	f) l' esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata , nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.	3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
	4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Nel caso della **raccolta presso fonti diverse dall'interessato** (art. 14), oltre alle informazioni già elencate per la raccolta diretta, devono essere fornite quelle relative alle **categorie di dati trattati** e alla **fonte di provenienza**, nonché l'informazione distinta dalle altre sul **diritto di opposizione**, che è esercitabile in ogni caso quando si tratti di finalità di marketing

IL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ORDINARI: le regole

JAdp - DATA PROTECTION

- **consenso:** «qualsiasi manifestazione di volontà **libera, specifica, informata e inequivocabile** dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, **mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile**, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento» (**art. 4, n. 11**)
- **modalità dell'acquisizione del consenso:**
 - ✓ «(...) ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi (...) dichiarazione o (...) comportamento **che indichi chiaramente in tale contesto** che l'interessato accetta il trattamento proposto. **Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle.** (...)» (**Cons. 32**)
 - ✓ « (...) la richiesta di consenso è presentata in modo **chiaramente distinguibile dalle altre materie**, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. (...)» (**art. 7, co. 2**)
- **perimetro del consenso:**
 - ✓ «Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste.» (**Cons. 32**)
 - ✓ «Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.» (**Cons. 43**)
- **prova del consenso:** il titolare deve potere **dimostrare** che il consenso è stato **espresso** (art. 7, co. 1), con riferimento a **ciascuna specifica finalità** (art. 6, co. 1, lett. a)
- **revocabilità del consenso:** “L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso **in qualsiasi momento**.(...). Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.» (art. 7 co. 3)

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

IL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI: le regole

JAdp - DATA PROTECTION

GDPR - ART. 9) È VIETATO TRATTARE dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 **NON SI APPLICA SE** si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Cod. Privacy – Art. 26

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento **solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante**, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

(...)

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento **anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante**:

a) quando il trattamento è effettuato da **associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro**, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, **per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto** o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli **aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione**, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13

DATI ORDINARI

consenso manifestato attraverso
dichiarazione o azione
positiva inequivocabile:

-anche **COMPORAMENTO CONCLUDENTE ATTIVO**

-**NO** il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle

-**NO** opt-out

DATI PARTICOLARI

consenso esplicito:

-solo **ATTO FORMALE DI ACCETTAZIONE**

-**NO** comportamento **concludente**

(WP29 – Op. 251/2007: “Explicit consent’ is not defined in the GDPR but suggests that the consent must be **specifically confirmed by an express statement rather than some other affirmative action**”).

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori A FINI DI MARKETING O DI CREAZIONE DI PROFILI DI PERSONALITÀ O DI UTENTE e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di SERVIZI FORNITI DIRETTAMENTE A UN MINORE. IL CONSENSO DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NON DOVREBBE ESSERE NECESSARIO NEL QUADRO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE O DI CONSULENZA FORNITI DIRETTAMENTE A UN MINORE

(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. (...) DATO CHE I MINORI MERITANO UNA PROTEZIONE SPECIFICA, QUANDO IL TRATTAMENTO DATI LI RIGUARDA, QUALSIASI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DOVREBBE UTILIZZARE UN LINGUAGGIO SEMPLICE E CHIARO CHE UN MINORE POSSA CAPIRE FACILMENTE.

Articolo 33 Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo 1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

(75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: (...) **se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, IN PARTICOLARE MINORI**

GDPR Articolo 8 – Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, **il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni**. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato **dal titolare della responsabilità genitoriale**. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini **purché non inferiore ai 13 anni**.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, **in considerazione delle tecnologie disponibili**.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

GDPR Art. 4: «25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)», ossia:

«b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende per:

i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale»

LIST BUILDING E AZIONI PROMOZIONALI: IL LEGITTIMO INTERESSE

JAdp - DATA PROTECTION

Art. 6, c.1 GDPR:

«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (...)

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I **legittimi interessi di un titolare del trattamento**, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi **possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento.** Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede **un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine.** Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. (...). **Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.**

GIUDIZIO DI PREVALENZA – E RELATIVO BILANCIAMENTO – RIMESSO ALL'ACCOUNTABILITY DEL TITOLARE

Art. 29 WP (Op. Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, WP 251 del 3.10.2017): “Article 6(1) (f) does not automatically apply just because the controller has a legitimate interest. The controller must carry out a balancing exercise to assess whether their interests are overridden by the data subject’s interests or fundamental rights and freedoms.”

caratteristiche della
RACCOLTA e RELAZIONE
tra titolare e
interessato

RAGIONEVOLE
ASPETTATIVA
DELL'INTERESSATO

NECESSITÀ del
trattamento per
soddisfare il legittimo
interesse del titolare

LEGITTIMO INTERESSE DEL
TITOLARE

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

CP Art. 24: «1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: (...) c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;(...))»

Garante: “si riferisce non a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o documenti “pubblici” (...) siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque, regime che può peraltro prevedere modalità o limiti temporali (...)”: cioè i dati pubblicati su fonti liberamente accessibili si possono usare per finalità di marketing senza acquisire il consenso degli interessati **SOLO SE** tali finalità sono **COMPATIBILI** con quelle che ne giustificano la presenza sulla fonte, che è pubblica solo di fatto

Art. 6 c. 4. GDPR:

Laddove il trattamento per una **finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti** non sia basato sul **consenso** dell'interessato (...), al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

SI POSSONO USARE I DATI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) PER INVIARE PUBBLICITÀ PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO MODELLO DI AUTOMOBILE?

I dati contenuti nel PRA possono essere utilizzati, ad esempio, per conoscere a chi appartiene un'automobile, per adottare iniziative volte a migliorare la sicurezza stradale o per inviare comunicazioni di particolare interesse per gli utenti, incluse quelle relative all'imminente scadenza della revisione del mezzo di trasporto, ma non per spedire all'utente pubblicità senza il suo consenso.

svolta dal professionista contattato. tà, prima di poter utilizzare a fini di numeri contenuti in elenchi telefonici sono tenute comunque a verificare non si siano iscritti nel Registro Pubblicazioni e non abbiano quindi, in tal caso la propria contrarietà a ricevere pubblicità.



Art. 6 c. 2 GDPR: «Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, (...) determinando (...) altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (...).»

SI POSSONO UTILIZZARE RECAPITI TELEFONICI CONTENUTI NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI O DI ALTRI PROFESSIONISTI PER PROPORRE OFFERTE COMMERCIALI AI SUOI ISCRITTI?

I dati personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque - possono essere utilizzati dal promotore solo se ha già acquisito lo specifico consenso dell'interessato iscritto all'albo o se presenta offerte strettamente attinenti all'attività

CP art. 177: «5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.»

GDPR – Art. 4, n. 4): «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali **per valutare determinati aspetti personali** relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

GDPR – Art. 22: **«Processo decisionale automatizzato** relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato **ha il diritto di non essere sottoposto** a una **decisione basata unicamente** sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul **consenso esplicito** dell'interessato". (...)

Art. 29 WP (Op. Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, WP 251 del 3.10.2017): **“Profiling is allowed if it is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller** or by a third party. However, Article 6(1) (f) does not automatically apply just because the controller has a legitimate interest. **The controller must carry out a balancing** exercise to assess whether their interests are overridden by the data subject's interests or fundamental rights and freedoms.

The following are **particularly relevant**:

- the level of detail of the profile (a data subject profiled within a broadly described cohort such as 'native English teachers living in Paris', or segmented and targeted on a granular level);
- the comprehensiveness of the profile (whether the profile only describes a small aspect of the data subject, or paints a more comprehensive picture);
- the impact of the profiling (the effects on the data subject); and
- the safeguards aimed at ensuring fairness, non-discrimination and accuracy in the profiling process. (...)"

LE REGOLE PER LE AZIONI DI MARKETING: LA PROFILAZIONE CONNESSA AL MARKETING

JAdp - DATA PROTECTION

Art. 21 – Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi **in qualsiasi momento, PER MOTIVI CONNESSI ALLA SUA SITUAZIONE PARTICOLARE,** al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi **dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.** Il titolare del trattamento **si astiene dal trattare ulteriormente** i dati personali **salvo che** egli DIMOSTRI L'ESISTENZA DI MOTIVI LEGITTIMI COGENTI per procedere al trattamento **che prevalgono** sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. **Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,** l'interessato ha il diritto di OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO AL TRATTAMENTO dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, **compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.**

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento **per finalità di marketing diretto,** i dati personali **non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.**

There must always be a **BALANCING EXERCISE BETWEEN THE COMPETING INTERESTS OF THE CONTROLLER AND THE BASIS FOR THE DATA SUBJECT'S OBJECTION** (which may be for personal, social or professional reasons). (WP29 – op. 251/17)

This means that there is **NO NEED FOR ANY BALANCING OF INTERESTS;** the controller must respect the individual's wishes without questioning the reasons for the objection. (WP29 – op. 251/17)

TRATTAMENTO CON FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO E CONNESSA PROFILAZIONE

Gestione come finalità unica:

Informativa che esplicita la connessione

Consenso unico per marketing profilato

Il medesimo interesse legittimo

Opposizione ex art. 21, co. 2

Opposizione ex art. 21, co. 1

Titolare: cessazione trattamento complessivo

Titolare: cessazione trattamento complessivo salvo dimostrazione motivi cogenti

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

Art. 130 - Comunicazioni indesiderate

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di **sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale** è consentito con il consenso del **contraente o utente**.
2. La disposizione di cui al comma 1 **si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate**, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. **Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni** per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono **consentite ai sensi degli articoli 23 e 24** nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite **dall'interessato** nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, **può non richiedere il consenso dell'interessato**, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'**interessato**, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

- 1) **I canali di comunicazione automatizzata ed elettronici (commi 1 e 2) non possono essere utilizzati per trattamenti di marketing e «marketing profilato» fondati su basi giuridiche diverse dal consenso**
- 2) **Comma 3 e Comma 4: di fatto, si applicano solo agli interessati (persone fisiche) e non anche ai “contraenti”, con la conseguenza di escludere di fatto dalla protezione “contraenti” che siano persone non fisiche.**

Le indicazioni della tabella si intendono riferite alla norme vigenti – di cui all’art. 130 Codice Privacy (CP) – e a quelle del GDPR applicabili nelle specifiche fattispecie indicate. Non è prevedibile – allo stato – la futura sorte dell’art. 130 CP, che non verrà abrogato dal GDPR ma tratta fattispecie che saranno regolamentate dal Regolamento e-privacy, in fase di gestazione.

FINALITA DI MARKETING E «MARKETING PROFILATO»		
	SISTEMI AUTOMATIZZATI E COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (es. e-mail marketing, SMS, MMS) Art. 130 commi 1/2/4 CP GDPR	ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE (es. telemarketing con operatore [No elenchi tel.], posta cartacea) Art. 130 comma 3 CP GDPR
Persona fisica “utente”	- consenso - legittimo interesse?	- consenso - altre basi giuridiche ex art. 24 Cod. privacy / ex art. 6 GDPR: legittimo interesse
Persona fisica “utente” già donatore	- consenso - uso coordinate per donazione + opt-out? - legittimo interesse	- consenso - altre basi giuridiche ex art. 24 Cod. privacy / ex art. 6 GDPR: legittimo interesse
Persona non fisica (“contraente”)	- consenso - fattispecie non contemplata dal GDPR	- tutela non applicabile: libero - fattispecie non contemplata dal GDPR
Persona fisica (“contraente”) già donatore	- consenso - fattispecie non contemplata dal GDPR	- tutela non applicabile: libero - fattispecie non contemplata dal GDPR

CP Art. 129 - Elenchi di contraenti

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, **le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai CONTRAENTI negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico**, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

CP art. 4 lett. f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

CP Art. 130 - Comunicazioni indesiderate


3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, **il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione**, con modalità semplificate e anche in via telematica, **mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.**

DPR 178/2010, art. 3 co. 2: «(...) gli interessati **le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento** delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Garante, Provv. 20/9/2012: «le chiamate promozionali con intervento dell'operatore e (...) le comunicazioni pubblicitarie cartacee per la cui effettuazione ci si avvalga di dati, **DI PERSONE FISICHE OVVERO GIURIDICHE**, tratti dagli elenchi telefonici, già erano - e continuano ad essere - assoggettate al regime dell'opt-out, nelle forme e nei modi previsti per il funzionamento del Registro delle opposizioni.

PROBLEMA: escluse dalla tutela le numerazioni non presenti sugli elenchi telefonici pubblici

Comma 2: **gli interessati** possono iscrivere le utenze fisse e mobili loro intestate



Persone fisiche




Comma 5: **l'iscrizione:**

- **revoca automaticamente** tutti i consensi dati prima dell'iscrizione, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il telemarketing con operatore
- **preclude l'utilizzo** della numerazione **da parte di terzi cessionari** sulla base dei consensi precedenti

Comma 6: sono **validi i consensi** specifici dati **successivamente**

Comma 3: sono **comunque** iscritte **d'ufficio** anche **le utenze fisse non pubblicate** sugli elenchi



Persone fisiche e giuridiche



Nessun effetto sui consensi rilasciati prima dell'iscrizione:

Comma 7: è **vietata** la **comunicazione a terzi**, il **trasferimento** e la **diffusione**, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali degli interessati iscritti al registro, **per fini di marketing non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento**

Comma 8: nel caso di "cessione" a terzi, **il cedente è obbligato a comunicare all'interessato gli estremi del cessionario**

Comma 11: **responsabilità solidale del titolare** del trattamento **per le violazioni del call center** incaricato del telemarketing

Comma 12: obbligo per gli operatori di **aggiornamento continuativo delle proprie liste** mediante **consultazione mensile del registro**, oltre alla consultazione precedente all'inizio della campagna

CALL CENTER: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti (attraverso più mezzi, per esempio telefonia, internet, posta)" (Agcom Del. 79/09/CSP)

ANCHE CUSTOMER CARE INTERNO

«La nozione di **OPERATORE ECONOMICO** richiamata dalla normativa è coerentemente riferibile alla definizione riportata all'art.3, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ovvero sono operatori economici coloro che **offrono beni e servizi sul mercato** a prescindere dalla forma giuridica di riferimento. **Pertanto sono esclusi dalla definizione (...) tutti i soggetti di qualsiasi natura nello svolgimento di un'attività che non sia correlata, direttamente o indirettamente, ad uno scopo di lucro»** (FAQ Min. SV. Ec,)

L'ENTE NON PROFIT NON È UN «OPERATORE ECONOMICO»

Non è tenuto ad assolvere agli obblighi informativi verso le Autorità previsti per la delocalizzazione extra UE, né all'iscrizione al ROC

Comma 8: il «*soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno*» è per legge **titolare del trattamento e ha responsabilità solidale con il call center**

Commi 5 e 6 stabiliscono il diritto del "soggetto" che chiama e del "cittadino" che riceve la chiamata di:

- **essere informato sul Paese** in cui si trova fisicamente l'operatore del call center
- nonché di **richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale** o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità **nell'ambito della medesima chiamata.**

INCOMPATIBILITÀ CON GDPR, ART. 4 n. 7 e 8 E ART. 28

Rientra anche l'intermediario (appaltatore) tra l'originario committente e il call center (subappaltatore)

Proposta di legge 4619/2017, art. 2: introduzione di un prefisso dedicato al telemarketing, obbligatorio per tutti i call center e uguale per tutti

BILANCIAMENTO NELLA TRANSIZIONE:

il consenso raccolto correttamente secondo le prescrizioni del Codice Privacy si può considerare valido anche sotto il regime del GDPR, e pertanto costituisce idonea base giuridica del trattamento senza bisogno di raccoglierne uno nuovo?

JAdp - DATA PROTECTION

CONSENSO EX COD. PRIVACY INFORMATIVA EX COD. PRIVACY	Consenso libero, specifico, inequivocabile / esplicito (in forma scritta)	Consenso non libero / non specifico	Consenso non inequivocabile	[dati sensibili] Consenso non esplicito (in forma scritta)
Informativa corretta, resa nei tempi prescritti	O	X	X	X
Nessuna informativa/ informativa incompleta/ non chiara/ non resa nei tempi prescritti	X	X	X	X

Revocabilità del consenso: "L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. (...). Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.» (art. 7 co. 3)

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

ACQUISIZIONE DIRETTA DI NUOVI DONATORI

- Valutare se ricorre il legittimo interesse del titolare o altra base giuridica (es. esecuzione contratto) diversa dal consenso
- Se no, raccogliere il consenso utilizzando strumenti e azioni:
 - ✓ che comportino l'attivazione dell'interessato (preferibilmente opt-in)
 - ✓ adatti a **mantenere traccia**, riferibile a uno specifico interessato, del consenso da esso espresso con riferimento a:
 - **ciascuna specifica finalità** di trattamento per cui i dati vengono raccolti (*tra cui: marketing profilato*)
 - **ciascun canale di comunicazione** che si vuole utilizzare per contattare l'interessato (salva l'applicabilità di modalità semplificate ex Provv. Gen. Garante 4.7.2013)
- **Predisporre un meccanismo** che consenta con facilità **la revoca del consenso** da parte dell'interessato
- **In ogni caso: predisporre e fornire agli interessati idonea informativa**

UTILIZZO DI DB PROPRIETARIO PREESISTENTE

1) Valutare la completezza delle **informazioni già fornite**

2) Valutare la rispondenza della base giuridica di trattamento utilizzata ai requisiti del Codice Privacy

Se informativa valida ex. Cod. Privacy e base giuridica valida ex Cod. Privacy e compatibile con **GDPR**

Integrare l'informativa con le informazioni mancanti

Portare a conoscenza dell'interessato e offrire opt-out per trattamenti basati su consenso e 130 co. 4

**FORNITORE DATI
(LICENZIANTE) PRESTA
ANCHE SERVIZI MKTG AD
ACQUIRENTE:**

- titolare ANCHE di trattamento MKTG per conto di ACQUIRENTE
- INFORMATIVA per trattamento MKTG per conto di ACQUIRENTE

IN OGNI CASO:

- INFORMATIVA alla raccolta, **completa di informazioni per comunicazione e uso MKTG da parte di ACQUIRENTE** e relativi consensi

**ACQUIRENTE DATI
(ENTE NON PROFIT)**

Titolare trattamento MKTG **salvo che**

- INFORMATIVA all'atto dell'azione di MKTG
- **NO CONSENSI**

**PURO APPALTATORE FORNITORE
DI SERVIZI DI MARKETING:**
responsabile del trattamento MKTG di ACQUIRENTE

PURO FORNITORE

- titolare autonomo trattamento di raccolta e comunicazione ad ACQUIRENTE
- **Fornisce** INFORMATIVA alla raccolta, **completa di informazioni per comunicazione e uso MKTG da parte di ACQUIRENTE** E
- **relativi CONSENSI**

LIST BUILDING E AZIONI PROMOZIONALI I RAPPORTI E LE RESPONSABILITÀ

JAdp - DATA PROTECTION

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALL'USO PROMOZIONALE	Sistema di responsabilità di profilo individuale	
<p>INFORMATIVA Verifica aderenza a Codice Privacy (art. 13 / Provv. Gen. Garante 4.7.2013) e GDPR (artt. 12 -14/ art. 21 co.4).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Titolare - Responsabile - Sub-responsabile - Contitolare - Responsabile che opera come titolare 	<p>Responsabilità «interna»: articolata secondo gli accordi tra le parti contrattuali (garanzie e manleve <i>in primis</i>)</p> <p>Responsabilità «esterna»: responsabilità autonome, azionabili <i>in uno</i> dall'interessato (principio di solidarietà) a garanzia dell'effettivo risarcimento</p>
<p>CONSENSO Verifica aderenza a Codice Privacy (artt. 23–24/ /Provv. Gen. Garante 15.5.2013) e GDPR (artt. 6, 7, 8)</p>		

CONSEGUENZE PER VIOLAZIONI DELLE NORME SU INFORMATIVA E CONSENSO:

ARTICOLI

5, 6, 7, 9 (principi di base e consenso), da 12 a 22 (informativa e diritti degli interessati)

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a € **20.000.000** o – per le imprese – fino al **4% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore

NON COMPLIANCE

ILLEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO

DIVIETO DI TRATTAMENTO

RISARCIMENTO DANNI

LIST BUILDING E AZIONI PROMOZIONALI

AZIONI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

JAdp - DATA PROTECTION

Obbligo di **attuare misure** tecnologiche ed organizzative **adeguate ed efficaci** di prevenzione del rischio di violazione delle norme

1. Individuazione del rischio
2. Valutazione della probabilità e gravità del rischio

Individuazione di strumenti per attenuare il rischio

Adozione strumenti di attenuazione

Rischio attenuabile

Valutazione d'impatto

Rischio non attenuabile

Obbligo di consultare l'Autorità di controllo

Obbligo di **dimostrare la conformità** del trattamento al Regolamento e l'efficacia delle misure

FORMALIZZAZIONE DELLE REGOLE E DEI PROCESSI CHE GOVERNANO LE AZIONI DI PREVENZIONE

ESEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE OPPORTUNE:

- definizione degli obiettivi secondo principi di liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, esattezza dei dati trattati, trasparenza e semplificazione dell'informativa, effettività della tutela, privacy by design e by default
- selezione dei fornitori (list broker / prestatori di servizi di marketing)
- selezione dati e relative fonti e valutazione della conformità ai trattamenti progettati
- sviluppo di proprie informative e consensi
- individuazione di ruoli e responsabilità nel trattamento, all'interno e all'esterno dell'azienda del titolare
- formalizzazione dei ruoli e responsabilità nel trattamento
- **PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLE AZIONI CONSEGUENTI**

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

**LA FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE
RESPONSABILITÀ:
METODO, CONTENUTI ED EFFETTI**

JAdp - DATA PROTECTION

GARANZIE

**CARATTERISTICHE
DI PROCESSO**

**Accordo
quadro**

MANLEVE

**CLAUSOLE
CONTRATTUALI
TIPO**

FUNZIONI E RUOLI DELLE PARTI

Rapporti con l'interessato

PIA

Dimostrazione della conformità

**Strumenti per la conformità
del trattamento**

ACCOUNTABILITY

**DEFINIZIONE FORMALE
DI CRITERI PER LA
CONFORMITÀ**

**TRADUZIONE IN BEST
PRACTICE E PROCEDURE
DOCUMENTALMENTE
FORMALIZZATE**

Avv Maria Roberta Perugini
mrperugini@jacobacci-law.com

Grazie dell'attenzione
Maria Roberta Perugini

Partner

Studio Legale Jacobacci & Associati

CONTEMPORARY IP

Via Senato 8, 20121 Milano ITALY
Phone: +39 02 76022513
Fax : +39 02 781958

mrperugini@jacobacci-law.com
<http://www.jacobacci-law.com>

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

